



# Comune di Bovolenta

Provincia di Padova

Deliberazione n. **23** in data 28-09-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione*

### OGGETTO

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE .**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:45**, nella Residenza Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

|                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>PITTARELLO ANNA</b>     | P | <b>MINELLA VALERIA</b>   | P |
| <b>PENGO VERONICA</b>      | P | <b>BARCARO OMBRETTA</b>  | P |
| <b>ZANETTI GIAN PAOLO</b>  | P | <b>BAESSATO EMILIANO</b> | P |
| <b>TASSINATO MAURO</b>     | P | <b>GRIGGIO MATTEO</b>    | A |
| <b>PITTARELLO EMANUELE</b> | P | <b>ZANETTIN ROSANNA</b>  | P |
| <b>BOLLETTIN LINDA</b>     | P | <b>BORILE PATRIZIO</b>   | P |
| <b>POMPOLANI DAVIDE</b>    | A |                          |   |

**Presenti n. 11 Assenti n. 2**

Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARO PAOLA.

Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:

PITTARELLO EMANUELE

MINELLA VALERIA

BORILE PATRIZIO

### **Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARRARO PAOLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento della attività indicate all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione di una opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliari, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “ in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 settembre 2017 il comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una solo delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2 T.U.S.P.;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. c, c. 7. D, Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.SP.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Bovolenta e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo, analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di consentire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di C.C. n. 64 del 14/12/2015;

Considerato che per quanto riguarda Verdenergia Esco s.r.l. la vendita delle quote di partecipazione azionaria è andata deserta e attualmente la società è in liquidazione;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono società partecipate per cui è necessario alienare le quote di partecipazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n.3), D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, accertandole come da allegati A) - B) e C) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dal revisore dei conti di cui all'allegato D) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate all'art.24, c. 1 e 3, T.U.S.P.< e dall'art. 21, Decreto correttivo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti.

**UDITA** la presentazione da parte del Sindaco, come da proposta di delibera, precisa che Verdenergia Esco srl è in liquidazione al 26/09/2017 e pertanto i duemila euro “investiti” per questa Società dal Sindaco Meneghello verranno persi.

Il Centro Veneto Servizi invece è una società che deve essere mantenuta; Verdenergia Esco srl invece sta andando verso il fallimento.

Dato atto che non vi sono interventi da parte dei consiglieri in aula si procede alla votazione con il seguente risultato:

favorevoli n. 11  
contrari n. //  
astenuti n. //

espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti accertati dagli scrutatori suindicati.

### **DELIBERA**

- **Di approvare** la su sposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000

**OGGETTO:**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE .**

---

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di  
DELIBERAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

**Parere Favorevole** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se contrario):

Bovolenta, li 22-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PITTARELLO ANNA

---

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_;

atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

**Parere Favorevole** per la seguente motivazione (se contrario) \_\_\_\_\_, dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.

Bovolenta, li 22-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
PITTARELLO ANNA

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARRARO PAOLA

---

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line per la pubblicazione dal 11-10-2017 al 26-10-2017. N. 501 Reg. Pubbl.

Bovolenta, li 11-10-2017

ISTRUTTORE AMM.VO DELEGATO  
F.to

---

---

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.